

Proc. N. 79559/2005 r.g.

8638/08  
7742/08

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
4 ° SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite sopra indicate, tra:

[redacted] (cf [redacted])  
elettivamente domiciliata in Castano Primo, via Mazzini n. 80, presso lo  
studio dell'avv. Giuseppe Rossini, che la rappresenta e difende per procura  
a margine all'atto di citazione;

ATTRICE

contro


[redacted] elettivamente domiciliata  
in Milano, via Besana n. 5, presso lo studio dell'avv. Mattia Sozzi, che la  
rappresenta e difende con l'av. Giovanni De Angelis del Foro di Parma per  
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

Conclusione precisate il 20.02.2008, come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 1.12.2005, la sig.ra [redacted]  
[redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la sig.ra [redacted]  
[redacted] e premetteva che in data 6 gennaio 2002 era deceduto in Milano il  
marito signor [redacted], lasciando eredi per legge la moglie e i tre figli  
[redacted] esponeva, quindi, l'attrice che l'asse ereditario  
consisteva esclusivamente in un conto corrente, n. 090336040 presso la  
Banca di Legnano - agenzia A di Milano, cointestato al *de cuius* e lei  
stessa, il cui saldo al momento dell'apertura della successione ammontava a  
€ 211.543,43; evidenziata, poi, l'attrice che il signor [redacted], invalido  
civile fin dal 1 aprile 1988, viveva con la madre e percepiva una pensione  
di invalidità di € 715,00 al mese, oltre a lavorare a tempo parziale presso  
una cooperativa sociale, e che le rate mensili di pensione erano sempre



state accreditate sul conto corrente menzionato cointestato ai genitori; pertanto, concludeva l'attrice, tali somme, ammontanti a circa € 38.000,00, dovevano considerarsi di esclusiva pertinenza del signor [REDACTED] e dunque, benché giacenti nel saldo del conto corrente suddetto, escluse dalla successione ereditaria di [REDACTED]

L'attrice esponeva, poi, che aveva trattenuto per sé l'importo pari al 50% del saldo presente sul conto corrente al momento dell'apertura della successione, in quanto di sua spettanza esclusiva e che in data 29 marzo 2002, la banca aveva emesso quattro assegni circolari non trasferibili intestati a ciascuno degli eredi di [REDACTED], per € 26.437,50 cadauno.

Tutto ciò premesso, l'attrice sosteneva che l'asse ereditario da dividere doveva calcolarsi senza tenere conto delle somme appartenenti a [REDACTED] e, cioè come segue: saldo complessivo presente il 6 gennaio 2002 sul conto corrente cointestato (€ 211.543,00), dedotta la somma appartenente a [REDACTED] (€ 38.000,00), diviso due e che quella era la somma complessiva da ripartire tra gli eredi secondo i criteri dell'art. 581 c.c. Pertanto, la somma spettante alla moglie risultava essere di € 28.916,66 e quella spettante a ciascun figlio di € 19.277,78.

Concludeva, così, l'attrice che [REDACTED] la quale aveva ricevuto incassato un assegno € 26.437,50, era tenuta a restituire la somma di € 7.159,75 e ne chiedeva pertanto la condanna in tal senso.

La convenuta si costituiva e preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, osservando che la domanda doveva essere proposta da [REDACTED]. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria; non contestava che le pensioni di [REDACTED] fossero state versate sul conto corrente in questione, ma osservava che non era dimostrato che tali somme non fossero state consumate per il suo mantenimento e residuassero sul conto corrente. Quanto al criterio di ripartizione dell'attivo ereditario, la convenuta sottolineava era stata operata in base ad accordo tra tutti gli aventi diritto e, pertanto, poteva essere impugnata solo ricorrendo talune delle ipotesi previste dall'articolo 761 c.c.

L'istruttoria comportava la sola produzione di documenti, mentre le prove orali richieste dalle parti con le memorie autorizzate ai sensi dell'articolo 184 c.p.c. non venivano ammesse perché relative a circostanze irrilevanti al fine della decisione.

Quindi, precisate le conclusioni all'udienza del 20 febbraio 2008, depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa giunge a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico e risulta dai documenti prodotti che alla data dell'apertura della successione del signor [REDACTED] l'unico bene relitto era rappresentato da metà del saldo attivo del conto corrente cointestato al medesimo e all'attrice, pari a € 211.500,00.

Per la presunzione di cui al combinato disposto degli artt. 1854 c.c. (in base al quale in caso di intestazione di un conto corrente bancario a più persone gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi) e 1298 secondo comma c.c. (per cui tra creditori solidali le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente), deve ritenere che a ciascuno dei cointestatari spettasse metà delle somme giacenti sul conto corrente.

La presunzione ricordata può essere vinta da prova contraria: per esempio, si può dimostrare che il conto corrente era alimentato esclusivamente da uno dei cointestatari o comunque con apporti diversificati, oppure che i due cointestatari hanno effettuato prelievi differenziati, oppure ancora si può ricostruire analiticamente l'esatto ammontare delle spettanze di ciascuno sulla base delle singole operazioni di dare e avere (in tal caso essendo indispensabile produrre tutti gli estratti conto). Nella specie, però, nessuna prova è stata data idonea a vincere la presunzione di cui sopra.

Si deve dunque concludere che, in base presunzioni di solidarietà, metà del saldo attivo del conto corrente cointestato era dell'attrice e che solo l'altra metà, pari a € 105.750,00, in quanto spettanza del *de cuius*, è caduta in successione.

E' altresì il pacifico che, in mancanza di testamento, l'eredità si è devoluta per legge. Secondo il disposto dell'articolo 581 c.c., pertanto, alla moglie spettava un terzo dell'asse ereditario, nella specie € 35.250,00 e a ciascun figlio € 23.500,00.

Ciò detto, si osserva che l'attrice in atto di citazione ha in primo luogo fondato la domanda di restituzione sul fatto che l'asse ereditario sarebbe stato non correttamente quantificato, perché nel saldo attivo del conto corrente sopra menzionato era inclusa anche una quota spettante al figlio [REDACTED] il quale (pur formalmente non comparso tra le cointestatari) da anni contribuisce ad alimentare il conto corrente mediante versamenti della propria pensione di invalidità pari ad € 715,00 al mese.

Non ha considerato l'attrice che in tal modo ella svolgeva in proprio una domanda di restituzione, ponendo a fondamento il diritto altrui: chi ha diritto a pretendere la restituzione delle somme che si assumono erroneamente incluse nell'asse ereditario, infatti, non è ciascun erede bensì solamente l'effettivo (o preteso tale) titolare di quelle somme, cioè [REDACTED]

Sotto questo profilo è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice a richiedere la rideterminazione dell'asse ereditario



e la restituzione delle somme ad esso estranee, trattandosi – si ripete – di somme che non appartengono a lei personalmente bensì al figlio.

Le argomentazioni svolte dall'attrice non appaiono pertinenti. Contrariamente a quanto ella sostiene, nella presente causa non è svolta azione di petizione ereditaria, azione che, come recita l'articolo 533 c.c., persegue il riconoscimento della qualità di erede in capo a chi agisce onde consentirgli di recuperare beni ereditari. L'attrice infatti non chiede il riconoscimento della sua qualità di erede (che nessuno le contesta) né tende a recuperare beni ereditari, ma al contrario mira ad ottenere il risultato opposto, ossia fare accertare che una parte delle somme versate alla convenuta non sono affatto beni ereditari bensì somme personali di

██████████. E' evidente, insomma, che quest'ultima domanda poteva essere svolta esclusivamente dal titolare del diritto posto a fondamento della domanda stessa, ossia da ██████████. Tuttavia, l'attrice, si ripete, ha agito in proprio, circostanza ribadita con la comparsa conclusionale (v. le prime righe di pag. 6). Il fatto che, nelle more del giudizio, ella sia stata nominata amministratore di sostegno del figlio (v. il provvedimento del 30 gennaio 2006 (doc. n. 19 att.) certamente non basta di per sé a sopperire alla originaria carenza di legittimazione dell'attrice.

L'attrice tuttavia, fin dall'atto di citazione, ha comunque svolto una domanda anche in proprio, relativa alla restituzione di quanto la convenuta avrebbe percepito in più rispetto alla quota di sua spettanza calcolata ai sensi dell'art. 581 c.c.

In tal caso, la legittimazione attiva sussiste, perché la maggior elargizione a favore della convenuta, secondo la prospettazione, è andata a discapito della quota spettante all'attrice.

Effettivamente si è sopra osservato che la quota spettante a ciascun figlio e quindi anche a ██████████ era di € 23.500,00 (cioè due noni di € 105.750,00), mentre è pacifico che ella ha percepito la somma di € 26.437,50 (pari a un quarto di € 105.750,00).

Sostiene la convenuta che la ripartizione in quattro parti uguali della somma caduta in successione era stata effettuata sulla base di un contratto di divisione intervenuto fra tutti gli eredi, come tale impugnabile solo in presenza presupposti di cui all'articolo 761 c.c. e sottolinea che nella presente causa tali presupposti non sussistono, né l'attrice li ha fatti valere. Tali considerazioni tuttavia poggiano su una premessa non dimostrata, e cioè che tra tutti gli eredi sia intervenuto un contratto di divisione.

Di siffatto contratto non è prova sufficiente l'avvenuto incasso degli assegni circolari emessi per importo appunto pari a un quarto della somma caduta in eredità e la convenuta non ha dedotto adeguati mezzi istruttori, adeguato non essendo l'unico capitolo dedotto con la memoria depositata il 14 maggio 2007, che invero non tende a dimostrare la conclusione del

contratto di divisione, bensì lo dà per scontato ("vero che in occasione della divisione dei depositi bancari ereditari di cui il giudizio in data 29 marzo 2002 ogni condividenti si considerò e dichiarò liquidato di ogni pretesa ereditaria e accettò i risultati senza alcuna protesta o riserva").

Nulla osta perciò all'accoglimento della domanda dell'attrice volta a ottenere la divisione dell'asse ereditario secondo il criterio di cui all'articolo 581 c.c., e di conseguenza l'integrazione della sua quota per la differenza tra quanto già incassato (€ 26.437,50) e quanto le spetta (€ 35.250,00).

A ciascun coerede la restituzione può essere chiesta nei limiti di quanto percepito in eccedenza.

La convenuta va dunque condannata a restituire alla mamma la somma di € 2.937,50.

Visto l'esito del giudizio e il rapporto tra le parti sussistono giusti motivi per compensare in parte le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così decide sulle domande in atti, nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 2.937,50;

liquida le spese di lite sostenute dall'attrice in € 340,82 per anticipazioni, € 1238,00 per diritti e € 2760,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;

condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attrice di metà delle spese di lite come sopra liquidate e dichiara compensate le spese nella restante misura.

Così deciso in Milano il 29 maggio 2008

Il Giudice  
Lucia Formica



F.A. 28/5/08